



**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**  
**Il Tribunale Federale**  
**composto da:**

**avv. Antonio Di Salvo – Presidente Relatore**

**avv. Paolo Maffei – vicepresidente**

**avv. Giovanni Smargiassi – componente**

**ha pronunciato la seguente**

**Decisione n. 11/2021**

**nel procedimento n. 8/2020 nei confronti:**

del sig. **PARRINI Manuel**

\*

**Svolgimento del procedimento**

Con atto di deferimento ritualmente notificato all'incolpato la PF addebitava i comportamenti antiregolamentari ivi analiticamente indicati cui espressamente si rinvia.

In breve veniva addebitata all'incolpato di <<... *Per aver con il proprio comportamento tenuto al di fuori del contesto sportivo arrecato un danno morale e/o materiale al movimento sportivo pugilistico e alla FPI disonorando la sua immagine ed onorabilità e per non aver mantenuto condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale che ogni tesserato deve mantenere in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale;*

*In particolare, dagli atti in possesso, il Sig. Manuel Parrini:*

*Nel video n.1 (vds documenti al n. 7), partecipava ad una violenta aggressione avvenuta in Roma nel marzo del 2020 nei confronti del Sig. (omissis) e di altri soggetti, perpetrata dal Sig. (omissis) ed altro individuo (vds documento in all. 10), prolungata da gravi atti di costrizione; non si opponeva, inoltre, alle citate azioni violente e compiva atti di sopraffazione (bullismo) versando, in un contesto generale di violenza e costrizione, sul corpo del Sig. (omissis) della birra;*

*Nel video n.2 (vds documenti al n.8) ritraeva e commentava una scena di violenza gratuita e di discriminazione razziale perpetrata, in Roma, da altro soggetto in danno di un individuo probabilmente extracomunitario, non opponendosi, inoltre, alla citata condotta violenta anzi condividendola ed ostentando l'azione appena condotta.*

*I predetti fatti, a cui partecipava, venivano filmati ed i relativi video, caratterizzati da una estrema violenza, venivano postati sui social network; le predette azioni avevano un rilevante eco sui social network a livello nazionale e venivano riportate su quotidiani nazionali e locali; alcuni dei menzionati articoli di stampa, peraltro, facevano riferimento esplicitamente anche alla posizione del Sig. Manuel Parrini posseduta nell'ambito sportivo/pugilistico.*

*Pertanto, il predetto incolpato viene chiamato in questa sede a rispondere per:*

*Violazione artt. 4 e 9 dello Statuto; artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 5 Codice Comportamento Sportivo CONI.*

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it - fpi.it

Partita Iva 01383711007



Sui fatti oggetto del procedimento, è in atto attività investigativa da parte della Procura della repubblica presso il Tribunale di Roma (vds documento al n. 9).

*Allo stato degli atti non sono emerse ulteriori violazioni da contestare ad affiliati e/o tesserati...>>*  
(cfr. atto di deferimento).

Espletati gli incumbenti di rito, all'udienza del 13 gennaio 2021 svoltasi in videoconferenza su piattaforma "Zoom" in uso alla Federazione, compariva, per la Procura Federale, il dott. Salvatore Alemanno e, per il sig. Parrini, il difensore di fiducia Avv. Laura Polimeno, la quale faceva presente che, nonostante il deposito dell'istanza al Tribunale Penale di autorizzazione del sig. Parrini a comparire davanti al Tribunale Federale, il giudice ordinario non aveva provveduto e, pertanto, chiedeva un breve rinvio. Il TF, ritenendo legittimo l'impedimento dedotto, rinviava il procedimento all'udienza del 27 gennaio 2021 invitando le parti al deposito dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Penale di Roma ed eventuali altri atti ritenuti rilevanti (cfr. verbale udienza 13 gennaio 2021). All'udienza del 27 gennaio 2021 comparivano il Procuratore Federale ed il difensore dell'incolpato la quale evidenziava, nuovamente, il mancato rilascio da parte del Tribunale Ordinario dell'autorizzazione a comparire al proprio assistito e, pertanto, chiedeva un nuovi rinvio; il TF, pertanto, fissava la nuova udienza per il giorno 9 febbraio 2021 (cfr. verbale udienza 27 gennaio 2021). All'udienza del 9 febbraio 2021 comparivano il Procuratore Federale ed il difensore dell'incolpato che, dava atto dell'avvenuta autorizzazione del Tribunale Ordinario al proprio assistito per comparire dinanzi al TF ma, tuttavia, deduceva che il sig. Parrini <<... per ragioni personali non si presenterà a causa di questo momento di particolare frustrazione personale ...>> (cfr. verbale udienza). La PF, nel riportarsi all'atto di deferimento, deduceva la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 64 RdG dell'aver cagionato danni ad altre persone e dell'aver agito per futili motivi e ciò alla luce della lettura dell'Ordinanza del GIP acquisita – *medio-tempore* – agli atti del procedimento disciplinare; chiedeva, quindi, notificarsi la contestazione all'incolpato. In ogni caso, concludeva <<... chiedendo la sospensione da ogni attività agonistica e federale per anni 5 più uno per le aggravanti per un totale di 6 anni decorrenti dalle cessazioni di eventuali altre sospensioni ...>>. La difesa del sig. Parrini, quindi, contestava le aggravanti contestate dalla PF e chiedeva rinvio onde consentire la notifica delle stesse al proprio Assistito. Il TF, pertanto, concedeva termine per l'adempimento autorizzando, altresì, il deposito di note difensive e fissava l'udienza del 19 febbraio 2021. In tale udienza, comparivano il PF e la difesa dell'incolpato e si procedeva come da verbale cui si rinvia. All'esito della discussione delle parti e delle conclusioni, il TF si riservava la decisione nei termini di Regolamento.

\*

### **Motivi della Decisione**

I fatti per cui è stato instaurato il presente procedimento sono di natura documentale ed hanno trovato piena conferma nella documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale oltre che ammessi dall'incolpato in sede dibattimentale. I fatti stessi hanno avuto un'ampia risonanza nei *media* locali e nazionali oltre ad essere oggetto di

procedimento penale a carico del sig. Parrini (ed altri) davanti al Tribunale Penale di Roma per il <<... reato p. e p. dagli artt (omissis)...>> (cfr. Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari (omissis) in atti).

In sintesi, i comportamenti ascritti al sig. Parrini consistono – in concorso con altri soggetti – nell’essersi introdotto in una sala di registrazione con uno stratagemma, di avere privato della libertà personale tre persone identificate in atti esercitando sulle stesse gravi atti di violenza fisica e psichica; inoltre al Parrini contestavano di avere utilizzato violenza per motivi di discriminazione razziale nei confronti di un altro soggetto in un’altra occasione e di avere diffuso sul web l’episodio con l’aggiunta di commenti scritti in sovraimpressione.

Ebbene, gli addebiti mossi al sig. Parrini dalla PF hanno trovato piena conferma nel procedimento disciplinare di talché può affermarsi la piena responsabilità disciplinare del tesserato in ordine agli stessi.

Invero, in ordine alle difese svolte dal Parrini nell’ambito del procedimento disciplinare deve osservarsi quanto segue. La difesa dell’incolpato deduce che dal video n. 1 emergerebbe una condotta del sig. Parrini <<... chiaramente meritoria ...>> (cfr. note del 25 gennaio 2021) il quanto il medesimo si sarebbe adoperato <<... fattivamente per impedire che (...omissis ...) aggredisca un giovane presente in sala di registrazione ...>>. Ebbene questo TF ritiene non accoglibile che la tesi difensiva; invero, dal video emerge, al contrario, la piena responsabilità del sig. Parrini che non solo non ha impedito che venissero posti in essere atti di violenza nei confronti delle vittime ma, anzi, ha assunto una condotta attiva versando del liquido – probabilmente una birra – su uno dei soggetti vittime della violenza. Ne’ potrà tacersi la circostanza che, ammesso per un solo istante – ma sul punto non vi è alcuna certezza – che il Parrini abbia più volte invitato ad non utilizzare pugni nei confronti delle vittime, ciò non appare qualificabile come <<... condotta meritoria ...>> posto che sembra piuttosto avallare l’utilizzo di ogni altro “colpo” tranne i pugni! In ordine al video n. 2 la difesa dell’incolpato deduce l’insussistenza della ascritta responsabilità disciplinare del sig. Parrini in ragione della dedotta assenza di elementi probatori sufficienti e ciò in quanto:

- ✓ Non sarebbe noto il soggetto che ha postato il video
- ✓ Non sarebbe conosciuta l’identità e la nazionalità della vittima del calcio
- ✓ Non sarebbe conosciuto il motivo per sarebbe stato sferrato il calcio e ciò anche in

relazione alle dichiarazioni rese dal sig. Parrini davanti alla Procura Federale in data 19 ottobre 2019;

ad avviso della difesa, pertanto, tali circostanze escluderebbero la responsabilità disciplinare del tesserato.

Ebbene, in proposito si rileva che non appare assumere la minima rilevanza l’accertamento della identità della vittima del calcio per l’accertamento della violazione da parte del sig. Parrini delle norme comportamentali di cui all’atto di deferimento. Si ricorda, infatti, che l’art. 1 n. 8 del RdG espressamente impone al tesserato di mantenere un comportamento <<... conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale ...>> e che l’art. 54 RdG stabilisce che <<... nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e società affiliata dovranno conformare il loro comportamento agli scopi propri della Federazione enunciati dall’art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con



*l'appartenenza alla F.P.I.. Le condotte rilevanti ai fini disciplinari e della giustizia sportiva federale sono quelle in violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione ...>> (cfr. art. ult. rich.).*

Ebbene alla luce della normativa richiamata e del comportamento assunto dal sig. Parrini e riprodotto nel video n. 2, non appare dubitabile la responsabilità disciplinare ascritta allo stesso dalla PF. Tuttavia, si rileva che non appare raggiunta la prova in ordine alla nazionalità della vittima e, conseguentemente, non può affermarsi la discriminazione razziale quale aggravante del comportamento posto in essere dal sig. Parrini. Altrettanto non accoglibile è la circostanza assunta dal Parrini davanti alla PF secondo cui il video in atti sarebbe una estrapolazione di un video più lungo e prodotto per pubblicizzare un brano musicale e ciò in quanto emerge sempre e comunque un comportamento violento ai danni di un malcapitato. Peraltro, la linea difensiva è rimasta senza alcun riscontro probatorio e, in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova (art. 2697 cc) applicabile in virtù del disposto di cui all'art. 2 RdG punto I), deve essere disattesa.

Un aspetto meritevole di rilievo è quello che attiene alla contestazione delle circostanze aggravanti operata dalla PF in occasione dell'udienza del 9 febbraio 2021. La difesa dell'incolpato ha eccepito la tardività della contestazione e, nel merito, la loro infondatezza. Ebbene deve rilevarsi, preliminarmente, che non risulta alcuna norma nell'Ordinamento sportivo che fissa la tempestività della contestazione delle aggravanti; invero, l'art. 43 del RdS non indica la necessità nell'atto di deferimento della contestazione delle circostanze aggravanti e, coerentemente, gli artt. 64 e 65 si limitano alla enucleazione delle attenuanti e delle aggravanti senza prevedere un limite alla loro contestazione. L'impostazione che precede risulta in linea con la previsione di cui all'art. 63 RdG che, espressamente, prevede l'obbligo di contestazione della sola recidiva.

Chiarita la legittimità della contestazione delle aggravanti, occorre verificarne la sussistenza. Ebbene, la stessa non può ragionevolmente escludersi per le considerazioni sopra svolte in ordine alla affermata responsabilità disciplinare del tesserato. D'altronde non appaiono sussistere le attenuanti invocate dalla difesa della giovane età del tesserato e del ravvedimento operoso (cfr. note 17 febbraio 2021) e ciò in quanto si ritiene che il comportamento assunto dal tesserato non possa essere considerato come una condotta meritoria ma, al contrario, deve essere censurato per la sua violenza e gravità. Tuttavia, il TF prende atto delle scuse di cui alle dichiarazioni versate in atti dalla difesa del Parrini che verranno considerate ai fini della quantificazione della sanzione.

Alla luce di quanto sopra, questo TF ritiene non sussistere dubbio alcuno in ordine alla capacità lesiva del comportamento del sig. Parrini dell'immagine, dell'onore e della reputazione della FPI e, per l'effetto, di ripercuotersi negativamente sulla stessa Federazione del Pugilato Italiano.

Il comportamento di cui si è reso protagonista l'incolpato è intollerabile ed inaccettabile anche da un punto di vista disciplinare e deve essere sanzionato.

Un pugile non può e non deve mai utilizzare le abilità tecniche apprese in palestra per farsi giustizia da solo e prevalere in una disputa fuori dal ring; detto comportamento esprime il completo rifiuto dei principi di lealtà e correttezza che permeano l'ordinamento sportivo ed è sintomo piuttosto di mera codardia. Il Sig. Parrini avrebbe potuto e



dovuto piuttosto allontanarsi e rifiutare con tutti i mezzi a propria disposizione di partecipare ad una “spedizione punitiva” se non adoperarsi per evitare gli atti di violenza ai danni dei malcapitati.

Premesso ciò, risulta di tutta evidenza la violazione delle norme indicate nell’atto di deferimento da parte dell’incolpato (artt. 4 e 9 dello Statuto; art. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.).

Invero appare opportuno ripercorrere la normativa di cui all’atto di deferimento. Le norme invocate dalla Procura Federale impongono al tesserato e/o all’affiliato di mantenere sempre un comportamento conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine, della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale stabilendo che <<... *Tutti coloro che contravvengono alle norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri “soggetti” della F.P.I. o a terzi sono punibili ai sensi del Regolamento ...>> (cfr. art. 1, comma 8, art. 54 Regolamento Giustizia FPI). L’art. 5 del Codice di Comportamento C.O.N.I., inoltre, pone il principio di non violenza cui devono attenersi tutti i tesserati, gli affiliati e tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo secondo cui <<... è fatto divieto di adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia ...>> (cfr. art. 5 del Codice di Comportamento C.O.N.I.).*

L’accertamento della responsabilità disciplinare implica l’applicazione della sanzione prevista dal Regolamento idonea a ristabilire l’immagine dello Sport e della Federazione Pugilistica, in particolare.

La Procura Federale in sede di discussione ha chiesto l’applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per 5 anni aumentati di un anno in applicazione delle aggravanti contestate e così, complessivamente, anni sei.

La difesa, al contrario concludeva con la richiesta di proscioglimento del tesserato perché il fatto non sussiste e, in subordine, per l’applicazione della sanzione minima prevista dal Regolamento anche in applicazione delle attenuanti di cui all’art. 65 RdG.

Ai fini dell’individuazione della sanzione applicabile, giova prendere le mosse dalla normativa vigente.

L’art. 59 del Regolamento di Giustizia FPI indica le sanzioni applicabili; il successivo art. 60 individua le sanzioni da applicare in relazione alle singole violazioni. L’art. 60 punto d) prevede che la sanzione della sospensione può essere inflitta per <<... *condotta gravemente non corretta o offensiva ...>>.*

L’art. 62 del Regolamento di Giustizia prevede che <<... *Ove la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano può essere inflitta anche la sanzione dell’ammenda congiuntamente alla sanzione (...) della sospensione totale ...>>.*

Questo Tribunale, in conclusione, ritiene la sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 64 RdG (aver cagionato lesioni personali ed avere agito per futili o abietti motivi) pur ritenendo, però, di considerare le scuse del tesserato.

\*

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale come sopra composto, all’unanimità, così provvede:

**P.Q.M.**

Accertata la responsabilità ascritta al sig. PARRINI Manuel, letta la normativa di riferimento, gli atti e documenti del procedimento, visti gli artt. 59, 60, 61, 62 e 66 del Regolamento di Giustizia Sportiva, applica

- Al sig. PARRINI Manuel la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per anni 3 (tre), che sarà esecutiva dal primo giorno utile successivo al rinnovo del tesseramento che alla data odierna non risulta essere stato ancora effettuato, e decorrente dallo scadere delle altre sanzioni in essere;
- Applica al sig. PARRINI Manuel la sanzione dell'ammenda, che sarà esecutiva dal primo giorno utile successivo al rinnovo del tesseramento che alla data odierna non risulta essere stato ancora effettuato, che si quantifica in numero 50 (cinquanta) quote di tesseramento;
- Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, all'unanimità, presso gli Uffici Federali in Roma, v.le Tiziano 70  
Roma, 19/25 febbraio 2021

Il Tribunale Federale – Il Presidente relatore  
(Avv. Antonio Di Salvo)

